



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Predisposto dal Consiglio Accademico nella seduta del 27.04.2007, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2007, emendato e riapprovato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2021.

Articolo 1 - Composizione del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto, è composto dai seguenti sette membri:

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) quattro docenti di ruolo, eletti dal Collegio dei Professori;
- c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

2. La nomina dei membri di cui alle precedenti lettere b) e c) è disposta con Decreto del Direttore.

Articolo 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio Accademico, con specifico riferimento ai quattro docenti del Conservatorio, si svolgono nel rispetto del presente Regolamento. Le elezioni del Consiglio Accademico sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio (almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Accademico in carica), con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

2. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Consiglio Accademico, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni.

3. L'indizione delle elezioni del Consiglio Accademico, in caso di impedimento del Direttore in carica, compete al Vice Direttore del Conservatorio e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.

Articolo 3 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è riservato ai docenti di prima e di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio di Musica di Latina:

- a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;

2. L'elenco degli aventi diritto al voto viene predisposto dal Direttore Amministrativo e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. 3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, potranno essere segnalate al Direttore Amministrativo di cui all'art. 4, e sanate fino al giorno delle elezioni.

Articolo 4 - Elettorato passivo

1. Possono concorrere all'elezione per il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Latina i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio di ruolo presso questo Conservatorio;
- b) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo quinquennio.

Articolo 5 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature, sottoscritte dai candidati e corredate di attestazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

2. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticipare la trasmissione via fax entro il termine indicato.
3. Il Direttore Amministrativo verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, quindi ne dispone la pubblicazione all'Albo. Le candidature ammesse sono affisse all'Albo entro 7 giorni dal termine di presentazione delle stesse. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal provvedimento di indizione delle elezioni.
4. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo, che ne informerà la Commissione Elettorale.
5. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 1, non siano pervenute almeno quattro candidature o nel caso di ritiro di alcune di esse, il Direttore con proprio provvedimento riapre i termini per la presentazione delle candidature per un'ulteriore settimana, sino al raggiungimento del numero delle candidature previste.
6. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, in sede di riunione del Collegio dei Professori, sarà consentito a ciascun docente di illustrare la propria candidatura, con tempi contingentati dalla Commissione Elettorale in rapporto al numero dei candidati.

Articolo 6 - Limitazioni

1. L'elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Commissione Elettorale

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione Elettorale, individuata dal Collegio dei Professori al proprio interno nel corso della seduta prevista per le operazioni di voto.
2. La Commissione è costituita da tre componenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.
3. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto, ed in particolare:
 - a) acquisisce dalla Direzione Amministrativa gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo (di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento);
 - b) gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;
 - c) esamina e attribuisce eventuali voti contestati;
 - d) risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgano nel corso delle votazioni e dello scrutinio;
 - e) redige il verbale delle operazioni elettorali.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
5. Non possono far parte della Commissione Elettorale coloro i quali hanno presentato la propria candidatura.

Articolo 8 - Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Le votazioni possono essere effettuate in modalità telematica o in presenza, nel rispetto degli articoli del presente Regolamento.; il Consiglio di Amministrazione determina di volta in volta la modalità di voto.
3. In caso di elezioni telematiche, il Consiglio di Amministrazione sceglie su quale piattaforma effettuare le votazioni. La Commissione Elettorale, al termine delle elezioni, verifica il risultato e lo comunica al Direttore amministrativo.
4. In caso di elezioni in presenza al termine del Collegio, dopo l'insediamento della Commissione Elettorale, previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione Elettorale e contenente i nominativi dei candidati elencati in ordine alfabetico.
5. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili. Il voto va espresso, in apposita cabina, apponendo una croce in corrispondenza delle caselle contenenti nome e cognome dei candidati prescelti. Il contrassegno potrà essere effettuato esclusivamente con matita copiativa fornita dalla Commissione Elettorale. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente la Commissione elettorale.
6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili. La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Articolo 9 - Metodo d'elezione

1. Le votazioni avvengono nel corso di una seduta del Collegio dei Professori.
2. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In

caso contrario verranno indette nuove elezioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui nella stessa seduta siano previste la presentazione delle candidature di cui all'articolo 5 e le votazioni, prima delle operazioni di voto sarà disposta dal Direttore una temporanea sospensione della seduta. Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti. Risultano eletti i quattro candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Musica di Latina e, in caso di ulteriore parità, della maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 10 - Operazioni di scrutinio

1. In caso di elezioni telematiche la Commissione elettorale rileva il risultato sulla piattaforma di voto prescelta e redige un verbale firmato da tutti i componenti riportante il risultato.
2. Le operazioni di scrutinio, in caso di elezioni in presenza, sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige il relativo verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti la Commissione Elettorale.

Articolo 11 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 12 - Nomina del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Accademico

1. Le riunioni del Consiglio Accademico sono presiedute dal Direttore e sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.

Articolo 14 - Durata del mandato

1. Il Consiglio Accademico si insedia all'atto della nomina e resta in carica tre anni.
2. I docenti eletti con le procedure descritte dal presente Regolamento restano in carica tre anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del Consiglio Accademico. Nel caso di nuova elezione conseguente ad anticipata cessazione di uno o più componenti, il nuovo membro eletto resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio Accademico. Lo stesso dicasi per i due Studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. I membri del Consiglio Accademico non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. I rappresentanti degli studenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta, purchè conservino i requisiti per l'eleggibilità previsti dal "Regolamento generale" del Conservatorio.

Articolo 15 - Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti della R.S.U. del Conservatorio e i rappresentanti sindacali. Non possono altresì far parte del Consiglio Accademico i componenti del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Direttore) e del Nucleo di Valutazione.

Articolo 16 - Decadenza

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 4 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Articolo 17 - Norme finali

1. Il presente Regolamento fa parte integrante del "Regolamento generale" di cui all'Articolo 9 dello Statuto. Eventuali modifiche potranno essere successivamente approntate secondo le prescritte procedure.